



Coord. Nazionale
Penitenziari



08.11.2006

ULTIM'ORA

ECCO GLI EMENDAMENTI DEL MINISTRO MASTELLA

Finalmente qualcosa si muove anche per la Polizia Penitenziaria.
Il Gabinetto del Ministro della Giustizia ha presentato alcuni emendamenti alla legge Finanziaria, riguardano:

- riassorbimento dei 500 ex ausiliari
- servizio di scorta ai magistrati
- inquadramento a Commissario Capo per i Commissari e i Vice Commissari del Corpo.

Di seguito si allegano i testi degli emendamenti.

La UIL Penitenziari prende atto, con favore, di tale iniziativa auspicando una conclusione positiva in sede di discussione parlamentare.

L'eventuale stabilizzazione dei 500 ex ausiliari, l'istituzionalizzazione del servizio di scorta ai Magistrati e l'Inquadramento a Commissario Capo degli attuali Vice Commissari sono in linea con i pronunciamenti del Ministro Mastella cui va dato atto di un concreto impegno. Non ci resta ora che attendere l'esito della discussione parlamentare per la formulazione del giudizio complessivo.

Restano ferme comunque tutte le nostre perplessità in ordine agli stanziamenti economici previsti per il rinnovo del Contratto di Lavoro del Comparto Sicurezza. Questione che la UIL Penitenziari non mancherà di seguire con la dovuta attenzione.


Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria



Dopo l'art. 61 aggiungere il seguente:

"Art. 61-bis. (Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Con decreto del Ministro della Giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443".




Modifiche all'articolo 2 del d.l. 6 maggio 2002, n. 83

Dopo l'articolo 215-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 215-~~quaterdecies~~ *quaterdecies. (Modifiche all'articolo 2 del d.l. 6 maggio 2002, n. 83).*

All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 maggio 2002, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n.133, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 2002, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'ultimo periodo, la parola: "centrale" è soppressa;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La polizia penitenziaria può, su richiesta degli interessati e compatibilmente con le dotazioni di personale, provvedere alla scorta e alla tutela dei magistrati".



Inquadramento del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria.



Dopo l'articolo 215- duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 215-terdecies. (Inquadramento del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:



a) dopo l'art. 28 è inserito il seguente:

“Art. 28-bis (*Inquadramento del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria*).

1. Nelle more dell'approvazione delle norme per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente alla qualifica di vice commissario e commissario penitenziario, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario dei medesimi ruoli.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. L'anzianità richiesta al personale appartenente al ruolo direttivo speciale ai fini della promozione alla qualifica di commissario coordinatore è ridotta del cinquanta per cento. Alle qualifiche superiori si accede attraverso scrutinio per merito assoluto, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche”;

La tabella A di cui all'articolo 20, comma 2, è così modificata:



Qualifiche	Numero posti
Dirigenti Superiori	25
Primi Dirigenti	50



2. L'onere di spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è compensato dalla modifica della tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni con la riduzione della dotazione organica totale del ruolo degli ispettori.

3. L'articolo 12, comma 2, lettera c), ultimo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266 è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

